

Pubblicato il 20/01/2017

N. 00329/2017 REG.PROV.CAU.

N. 12843/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12843 del 2016, proposto da F. D., rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Medici C.F. MDCCMN72T14I073V, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazzale Clodio, n. 18;

contro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Fabrizio Nativi non costituito in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

1. Dell'avviso pubblicato in data 16/9/2016 ai sensi dell'art. 19, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001, sulla intranet “inwelfare” e sul sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro, concernente le “posizioni dirigenziali di II fascia in ambiti

territoriali disponibili per il conferimento dell'incarico di titolarità o di responsabilità ad interim”;

2. dell'avviso pubblicato sulla intranet “inwelfare” il giorno 5/10/2016, con il quale si comunicava la chiusura dell'interpello relativamente alle posizioni dirigenziali di cui supra mediante il conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 19, co. 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001;

3. - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi e per quanto lesivi degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2017 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuti sussistenti sufficienti elementi di *fumus boni iuris*, segnatamente sotto il profilo della mancata previa indicazione dei criteri di attribuzione degli incarichi dirigenziali nell'avviso impugnato;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase e di fissare l'udienza pubblica;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende il procedimento impugnato e ordina all'amministrazione di effettuare una rivalutazione globale del procedimento per

cui è causa, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 14 maggio 2017.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Emanuela Loria

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO